

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PER LA NOMINA DEL DISTRIBUTORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

PREMESSO CHE

- A. Il Distributore e Tinexta Visura S.p.A., con sede legale in Piazzale Flaminio 1/b, 00196 - Roma, C.F. e P.IVA 05338771008, in persona del Direttore Generale, l'Ing. Andrea Luigi Maria Vingolo ("**Tinexta Visura**") hanno concluso un contratto ("**Contratto**"), di cui questa nomina è un allegato, avente ad oggetto la fornitura di servizi di Digital Trust specificati negli allegati al Contratto medesimo ("**Servizi**");
- B. per l'esecuzione del Contratto, il Distributore effettuerà, per conto di Tinexta Visura, attività di trattamento di dati personali di cui Tinexta Visura è titolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche, "**Titolare**");
- C. il Distributore dichiara e garantisce di aver posto in essere misure tecniche e organizzative adeguate al soddisfacimento dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 ("**Regolamento**" o "**GDPR**"), del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ("**Codice Privacy**") e, in genere, della normativa *data protection* applicabile, ivi inclusi i provvedimenti e le linee guida emesse dalle Autorità di controllo competenti e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("**EDPB**"), e ad assicurare la tutela dei dati personali trattati e dei diritti delle persone fisiche a cui questi si riferiscono ("**Interessati**"), tenuto conto della natura dei dati personali trattati, delle finalità per cui tali dati sono trattati e del contesto dell'organizzazione;
- D. il Titolare, prima di affidare al Distributore lo svolgimento dei Servizi, ha valutato, sulla scorta delle informazioni dalla stessa fornite, che quest'ultima presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti degli Interessati;
- E. con il presente accordo ("**Accordo**"), Tinexta Visura intende nominare il Distributore quale proprio responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, GDPR, e fornirle le istruzioni necessarie per svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali di cui Tinexta Visura è titolare ad essa affidate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse, allegati e rapporto dell'Accordo con il Contratto

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

1.2. Il presente Accordo è parte integrante e sostanziale del Contratto. Le disposizioni del presente Accordo sono state predisposte unilateralmente da Tinexta Visura e accettate dal Distributore -poiché richiamate nell'ambito del Contratto sottoscritto-, in quanto le operazioni di trattamento che il Distributore metterà in atto sono standard. Per quanto non diversamente previsto nel presente Accordo, i termini dallo stesso

contraddistinti con l'iniziale maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nell'ambito del Contratto.

2. Interpretazione

2.1. Quando l'Accordo utilizza termini definiti nel GDPR, tali termini hanno il medesimo significato di cui al Regolamento.

2.2. Le clausole di cui all'Accordo vanno lette alla luce delle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, e, in genere, della normativa *data protection* applicabile.

2.3. Le clausole di cui all'Accordo non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti nel Regolamento, nel Codice Privacy, e, in genere, nella normativa *data protection* applicabile, e/o che pregiudichi i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati.

3. Gerarchia

3.1. In caso di contraddizione tra le clausole dell'Accordo e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti alla data dell'Accordo, o conclusi successivamente, le clausole dell'Accordo avranno prevalenza.

4. Descrizione del trattamento

4.1. I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare, sono specificati nell'all.to I.

5. Obblighi del Responsabile

5.1. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali e del EDPB, il Responsabile è obbligato a rispettare quanto segue e pertanto si impegna a:

5.1.1. trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa privacy tempo per tempo vigente, soltanto sulla base del presente Accordo dei relativi allegati e su istruzione documentata impartita dal Titolare, salvo lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima di effettuare l'ulteriore trattamento, a meno che il diritto applicabile lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire documentate istruzioni successive per tutta la durata del trattamento.

5.1.2. informare immediatamente il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge in materia;

5.1.3. trattare i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I e le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni del Titolare;

5.1.4. adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (anche attraverso la valutazione di liceità, di minimizzazione dei trattamenti e la valutazione strutturata dei rischi), incluse le misure di attuazione dei principi di *privacy by design* e *by default*, e mettere in atto almeno le misure tecniche

e organizzative specificate nell'allegato II per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli Interessati;

5.1.5. adottare idonei sistemi informatici per il trattamento dei dati personali;

5.1.6. concedere l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale o a suoi collaboratori debitamente nominati autorizzati del trattamento soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione del Contratto e/o dei Servizi. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza o hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza;

5.1.7. applicare limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari qualora il trattamento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("**Dati sensibili**" o "**Dati particolari**");

5.1.8. adottare delle misure che gli permettano di dimostrare in ogni momento il rispetto dell'Accordo e delle ulteriori istruzioni eventualmente impartite dal Titolare;

5.1.9. rispondere prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto da parte del Responsabile degli obblighi di cui all'Accordo e di quelli che derivano direttamente dal Regolamento e/o dalla normativa data protection applicabile. Su richiesta del Titolare, il Responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui all'Accordo, a intervalli ragionevoli o se vi sono evidenze o indizi di inosservanza. Il Titolare può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un consulente indipendente. A tale riguardo, il Responsabile si impegna all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente alle attività di trattamento e alla prestazione dei Servizi di cui all'Accordo, rendendola accessibile al Titolare o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile. In tal caso, con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore - non dovuto in caso di indizi o evidenza di potenziali violazioni di dati personali -, il Titolare potrà disporre un accesso presso la sede del Responsabile o altro luogo nella disponibilità giuridica del Responsabile in cui sia conservata la documentazione relativa alle attività di trattamento, sostenendone i relativi costi e dando preventiva

comunicazione al Responsabile delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche. I costi delle verifiche di cui al presente paragrafo saranno addebitati al Responsabile qualora, all'esito delle stesse, risulti un inadempimento anche di solo uno degli obblighi di cui al presente Accordo o al Contratto ovvero violazioni del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle Autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente paragrafo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

5.1.10. assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. Al riguardo, il Responsabile (i) notifica prontamente (entro e non oltre 72 ore dal suo ricevimento) qualunque richiesta proveniente dagli Interessati che dovesse aver ricevuto; (ii) si astiene dal fornire alcun tipo di riscontro all'Interessato, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare; (iii) assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti, attenendosi alle istruzioni del Titolare;

5.1.11. assistere il Titolare nelle eventuali attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;

5.1.12. assistere il Titolare nell'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora il Responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

5.1.13. assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento;

5.1.14. adottare e aggiornare un registro delle violazioni dei dati personali, stabilire le procedure interne che disciplinano il processo di gestione del "*data breach*", assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e, in particolare, informare il Titolare di qualsiasi evento che possa condurre o rischiare di condurre a una violazione di dati personali, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento in cui il Responsabile ne è venuto a conoscenza. In questo contesto, il Responsabile si impegna a offrire il più ampio supporto al Titolare nel contesto della gestione dell'incidente di sicurezza e in tutte le sue fasi, dall'eventuali analisi forense all'eventuale notifica all'Autorità di controllo e/o comunicazione agli interessati e nelle attività a ciò correlate. In particolare:

5.1.14.1. in caso di violazione di dati personali subita dal Titolare, il Responsabile assiste il Titolare: (i) nel notificare, ove opportuno/necessario ai sensi del GDPR, la violazione dei dati personali alla o alle Autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare ne è venuto a conoscenza;

(ii) nell'ottenere le informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento, devono essere indicate nella notifica del Titolare in merito a: (x) la natura dei dati personali e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; (y) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; (z) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, potendo le altre informazioni essere fornite successivamente, non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo; (iii) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali agli Interessati, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

5.1.14.2. In caso di violazione di dati personali subita dal Responsabile, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento in cui il Responsabile ne è venuto a conoscenza. La notifica del Responsabile al Titolare contiene almeno: (x) una descrizione della natura della violazione (con indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati in questione); (y) i recapiti di un punto di contatto del Responsabile presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; (z) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione o per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale del Responsabile al Titolare contiene le informazioni disponibili in quel momento; le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo.

5.1.15. tenere aggiornato un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati per conto del Titolare ai sensi del Contratto e dell'Accordo, mettendolo a disposizione del Titolare o delle Autorità previa richiesta;

5.1.16. laddove applicabile, adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali sulle attribuzioni di amministratore di sistema, con il Provv. del 27.11.2008. Il Responsabile, in particolare, nominerà gli amministratori di sistema e verificherà le attività svolte da questi, così da assicurarne la conformità con (i) gli obblighi assunti nella nomina; (ii) le misure di sicurezza richieste dal Regolamento e (iii) i provvedimenti del Garante e le altre disposizioni di legge applicabili;

5.1.17. ove applicabile in ragione delle documentate istruzioni rese dal Titolare, fornire agli Interessati l'informativa predisposta dal Titolare;

5.1.18. non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta dal Titolare, i dati personali oggetto di trattamento.

6. Designazione di sub-responsabili

6.1. Al momento della firma del Contratto, il Responsabile dà atto di non doversi avvalersi di ulteriori responsabili del trattamento per l'esecuzione delle operazioni di trattamento di cui al presente Accordo. Il Responsabile prende atto che non può affidare a un *sub*-responsabile del trattamento ("**Sub-responsabile**") i trattamenti da effettuare per conto del Titolare senza la preventiva autorizzazione specifica e scritta del Titolare. Il Responsabile ha facoltà di presentare la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 (Trenta) giorni prima di ricorrere al *Sub*-responsabile del caso, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito alla concessione o meno dell'autorizzazione.

6.2. In ogni caso in cui, in futuro, il Responsabile fosse autorizzato da Tinexta Visura a ricorrere a un *Sub*-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, il contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e *Sub*-responsabile dovrà prevedere:

6.2.1. l'imposizione, nei confronti del *Sub*-responsabile, dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi del presente Accordo;

6.2.2. garanzie sufficienti in merito alla conformità al Regolamento - e a ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia di protezione di dati personali - delle misure tecniche e organizzative adottate.

6.3. Nell'ipotesi di cui all'art. 6.2, il Responsabile si assicurerà che il *Sub*-responsabile rispetti gli obblighi a cui il Responsabile è soggetto a norma dell'Accordo e del Regolamento.

6.4. Nell'ipotesi di cui all'art. 6.2, su richiesta del Titolare, il Responsabile fornirà copia del contratto stipulato con il *Sub*-responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile potrà espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

6.5. Nell'ipotesi di cui all'art. 6.2, resta ferma la piena e integrale responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare in caso di inadempimento del *Sub*-responsabile agli obblighi previsti nell'Accordo e/o in caso di sua violazione degli obblighi previsti ai sensi del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento da parte del *Sub*-responsabile degli obblighi contrattuali.

7. Trasferimenti internazionali

7.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata o autorizzazione scritta del Titolare o per

adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del Regolamento.

7.2. Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un *Sub*-responsabile conformemente al precedente articolo 6 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento, il Responsabile e il *Sub*-responsabile possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

8. Durata ed effetti dell'Accordo

8.1. L'Accordo sostituisce ogni precedente eventuale atto di nomina e sarà vincolante per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, di cui l'Accordo è parte integrante e sostanziale, come da art. 1. L'Accordo rimarrà in vigore fino alla cessazione del trattamento dei dati personali inerente i Servizi di cui al Contratto.

9. Inosservanza dell'Accordo, recesso e risoluzione

9.1. Qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma dell'Accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali, fino a quando quest'ultimo non rispetti l'Accordo o non sia risolto il Contratto. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare l'Accordo.

9.2. Il Titolare ha il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, comunicando la propria intenzione al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., ai recapiti di cui al Contratto. Tale recesso sarà efficace alla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte del Responsabile.

9.3. Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto qualora:

9.3.1. il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità al precedente paragrafo 9.1 e il rispetto delle clausole dell'Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla sospensione;

9.3.2. il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente le clausole dell'Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile;

9.3.3. il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle Autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità all'Accordo o al Regolamento e/o della normativa data protection applicabile.

9.4. Le Parti convengono che il verificarsi anche di una sola delle circostanze di seguito indicate costituisce un grave inadempimento del Responsabile agli obblighi previsti nel presente Contratto. Fatti salvi

gli altri rimedi previsti dalla legge, il presente Accordo e il Contratto si intenderanno risolti di diritto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456, c.c., con semplice comunicazione scritta da parte del Titolare al Responsabile, da inviarsi ai recapiti di cui al Contratto, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Accordo.

9.5. Dopo la risoluzione o comunque la cessazione degli effetti dell'Accordo, il Responsabile, a scelta del Titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e ne certifica a quest'ultimo l'avvenuta cancellazione, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto dell'Accordo.

10. Manleva

10.1. Nel caso in cui il Responsabile violi gli artt. 5, 6 e 7 del presente Accordo, lo stesso Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivante dalla suddetta violazione, ivi comprese eventuali pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative intentate da parte di qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali.

11. Clausola di adesione successiva

11.1. Le Parti hanno concordato che non è possibile, per la natura del rapporto nascente dal Contratto, che una terza Parte aderisca al presente Accordo.

12. Disposizioni finali

12.1. Per l'esecuzione del presente Accordo non è previsto corrispettivo, poiché gli accordi commerciali tra le Parti sono regolati dal Contratto.

12.2. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente Accordo non inficia la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni dell'Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.

12.3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

12.4. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

12.5. Le modifiche e le integrazioni all'Accordo devono essere approvate in forma scritta dalle Parti. La posta elettronica ordinaria non integra il requisito della forma scritta. Gli accordi orali sono inefficaci. Per tutto quanto non previsto espressamente in questa sede, il presente Accordo è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili.

12.6. Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dal presente Accordo non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.

12.7. Le Parti danno atto che il presente Contratto è stato oggetto di trattativa individuale e che, pertanto, gli articoli 1341 e 1342, c.c., non trovano applicazione.

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

A. Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Clienti di Tinexta Visura (che, nell'ambito della distribuzione dei Servizi acquistati su Portale Web, saranno anche utenti del portale stesso)

B. Categorie di dati personali trattati

Dati identificativi e di contatto e, nell'ambito della distribuzione dei Servizi acquistati su Portale Web, i dati relativi alla navigazione sul portale

C. Dati particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

N/A

D. Natura del trattamento

- raccolta
- conservazione
- organizzazione
- strutturazione
- cancellazione

E. Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Attività di promozione commerciale su servizi Digital Trust

Attività di assistenza di I livello in favore dei Clienti

F. Durata del trattamento

Per tutta la durata del contratto

ALLEGATO II

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

A. Misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste al e messe in atto dal Responsabile per garantire un adeguato livello di sicurezza e per essere in grado di fornire assistenza al Titolare.

Il business partner dichiara di aver adottato misure di sicurezza tecniche per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il business partner, inoltre, si rende disponibile a fornire evidenza di dette misure su richiesta del Titolare.